

17_42_1_DPR_223_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 0223/Pres.

LR 42/96, art. 4, c. 1. Individuazione biotopo naturale denominato "Studeneč" in Comune Duino Aurisina/Devin Nabrežina (TS).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) che, agli articoli 1 e 4, disciplina l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati e le eventuali modalità di gestione dei biotopi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, la gestione del biotopo di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la nota prot. 21973 di data 27 giugno 2013 con cui la Jus Comunella "Obcina Mavhinje" presenta alla Regione istanza concernente la proposta d'individuazione di un biotopo naturale di cui alla legge regionale 42/1996, articolo 4, comma 1, denominato "Studeneč";

VISTA la nota prot. 17138 del 28 luglio 2014, assunta al protocollo della Regione in data 1 agosto 2014 con num. 22851/B con cui si comunica il parere favorevole all'individuazione del biotopo in oggetto espresso dalla Giunta Comunale nella seduta di data 28 luglio 2014;

VISTO il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le aree protette espresso nel corso della seduta del 23 marzo 2016, riferentesi all'istituzione del biotopo "Studeneč", (subordinatamente al recepimento di due modifiche apportate alla relativa normativa di tutela);

VISTA la Relazione tecnica del Servizio paesaggio e biodiversità datata 8 luglio 2014, la perimetrazione su CTR dei biotopi proposti e la proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione, in cui sono state recepite le modifiche richieste dal Comitato tecnico scientifico;

DATO ATTO che il sito interessato dalla proposta istitutiva del biotopo è caratterizzato dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", dalla presenza di specie animali di grande interesse conservazionistico, oggetto di tutela sia ai sensi della medesima Direttiva cd. "Habitat" che del proprio decreto 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9), nonché da emergenze naturalistiche di grande interesse a rischio di distruzione e definitiva scomparsa ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 42/1996;

DATO ATTO che l'individuazione del biotopo consente la tutela in un contesto che ha visto in anni recenti una significativa espansione dell'agricoltura intensiva, ponendosi in relazione con la ZPS Aree Carsiche della Venezia Giulia il cui confine si trova a meno di 100 m a ovest del sito;

DATO ATTO, come spiegato nella Relazione tecnica citata che l'area è in parte di proprietà della Jus Comunella "Obcina Mavhinje" e in parte di soggetti privati che si stanno già occupando della gestione del sito;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei proprietari dei terreni, informati mediante note prot. 26207 e 26209 di data 10 agosto 2016;

VERIFICATO che sono presenti le condizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 42/1996;

VISTI gli elaborati allegati al presente decreto e, in particolare:

- il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1;

- le "Norme di tutela del biotopo naturale regionale - Studeneč" di cui all'allegato 2;

DATO ATTO che, per garantire adeguato accesso ai dati, la perimetrazione del biotopo, elaborata su base Carta Tecnica Regionale Numerica, sarà resa disponibile sulle pagine web della regione e sull'Infrastruttura dei Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT);

RITENUTO che la normativa per la tutela dei valori naturali è adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo tutelando gli habitat di specie che

altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di individuare il biotopo denominato "Studeneč" come da elaborati allegati 1 e 2 al presente decreto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2017 n. 1506;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, è individuato il biotopo naturale denominato "Studeneč" in Comune Duino-Aurisina Devin-Nabrežina (TS), il cui perimetro è indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Sono approvate le "Norme di tutela del biotopo naturale regionale - Studeneč" in Comune Duino-Aurisina Devin-Nabrežina (TS) di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Di dare atto che, stante l'esiguità del sito, l'assetto proprietario e l'attuale modalità di conduzione, non si ravvisa l'esigenza di dare corso alle forme di gestione diverse da quelle in essere e che eventuali ulteriori modalità di gestione del biotopo potranno essere definite attraverso convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Individuazione del Biotopo naturale "Stagno Studenec" in Comune di Duino Aurisina
Perimetrazione su CTRN 5000 - tavoletta 109041**



0 50 100 150 200 m



VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

BIOTOPO STAGNO STUDENEC - NORME DI TUTELA

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo Stagno Studenec estendono la loro efficacia all'interno dell'area individuata dal relativo elaborato cartografico, su carta tecnica regionale in scala 1/5000, e corrispondente alle p.c. 1584/2, 1589, 1586, 1588, 1605, 1592 e 1591 del foglio 5 - CC di Malchina – Comune di Duino Aurisina.

Art. 2 Edificabilità

Non è ammessa la esecuzione di interventi edificatori e di nuove strutture per le quali risultino necessari titoli edilizi ai sensi delle norme vigenti in materia, ad esclusione degli interventi che verranno individuati con la presente norma.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria ai sentieri esistenti. Non sono ammessi allargamenti del sedime né la costituzione di un fondo stradale o pedonale tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

Per le strutture esistenti è sempre ammessa la manutenzione ordinaria.

Non possono essere eseguite nuove infrastrutture viarie, energetiche o tecnologiche.

Art. 3 Mantenimento dello stagno

E' vietato ridurre, interrare o comunque alterare in qualsiasi modo lo stagno.

Nello stagno è vietato introdurre animali e vegetali di qualsiasi specie, vivi o morti, ad eccezione di eventuali interventi autorizzati dalla competente struttura regionale e finalizzati al miglioramento dell'ecosistema.

E' vietata la captazione idrica.

E' altresì vietato introdurre sostanze tossiche, nocive o comunque pericolose, gettare inerti e rifiuti di qualsiasi genere.

Gli interventi di manutenzione periodica dell'invaso devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 31 gennaio.

Art. 4 Mantenimento del prato

Non è ammessa la riduzione della superficie dei prati. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso sia mediante pratiche agronomiche che con la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale

interessata. Non è ammessa la concimazione. E' auspicabile l'effettuazione di uno sfalcio all'anno dopo il mese luglio con attenzione al periodo riproduttivo della fauna.

Art. 5 Mantenimento della pietraia, dei cumuli di spietramento e dei muretti a secco

E' vietato ridurre o comunque alterare in qualsiasi modo la struttura e la superficie della pietraia e dei cumuli di spietramento.

E' ammessa la manutenzione dei muretti a secco purchè senza alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e alla tipologia del materiale originale.

Le piante di *Ailanthus altissima* devono essere eliminate.

Non è ammesso l'impiego di legante negli interventi di manutenzione.

Art. 6 Gestione del bosco

Le attività selvicolturali dovranno essere finalizzate alla costituzione di una fascia "buffer" di bosco di altofusto composto da specie autoctone. La riduzione della superficie boscata può essere ammessa unicamente per l'ampliamento della superficie prativa e comunque per non oltre il 50% dell'area boscata inclusa nel sito. Le operazioni di taglio e pulizia del bosco possono essere effettuate dal 1° ottobre al 1° marzo.

Art. 7 Accessibilità

E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, salvo che per l'esecuzione delle operazioni boschive, le operazioni di vigilanza e gestione.

Il transito pedonale, con biciclette od ippico è ammesso esclusivamente lungo i sentieri esistenti.

Non è consentito lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone.

Art. 8 Fuochi

E' vietato accendere fuochi e bruciare residui vegetali, ivi compreso il debbio.

Art. 9 Cani

Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio e non possono bagnarsi nello stagno.

E' vietato istituire aree per l'addestramento cani all'interno del perimetro.

Art. 10 Movimenti terra

Sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 11 Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non è ammesso l'impianto e la semina di specie vegetali non autoctone o che possono risultare dannose per la naturale evoluzione del contesto vegetazionale del biotopo. Nel prato è comunque vietato impiantare qualsiasi specie arborea od arbustiva, anche nel caso di elementi autoctoni.

Art. 12 Pascolo

Il pascolo è ammesso unicamente sulla superficie a prato-pascolo, con un carico massimo di 0,5 UBA/ettaro/anno e comunque purchè non provochi danni al cotico erboso.

Art. 13 Tutela delle specie vegetali e animali

All'interno del biotopo non è ammessa la raccolta di flora e di fauna, fatti salvi gli interventi autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di biodiversità e aree protette.

Art. 14 Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura ed entità.

Art. 15 Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, altane di caccia, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente con muretti in pietra carsica a secco.

Art. 16 Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42.

Art. 17 Modalità di gestione del biotopo

Con riguardo all'articolo 4 comma 1 della LR 42/1996, previa comunicazione ai soggetti proprietari e al Comune, è proposta la gestione nella forma di accordo con il Comune di Duino-Aurisina Devin-Nabrežina.

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive, in ordine decrescente di priorità:

- Esecuzione delle attività necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità: pulizia periodica dello stagno, sfalcio, controllo della vegetazione arbustiva.
- Controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.